ESENTE REGISTRO - IN BOLLO

Sez 5845/21
Rg 40409/19
Rep 2160/21

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

In Nome Del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Roma, sez. VI civile, Avv. Attilio Pittelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 40409-19 del R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 03.03.2021, vertente

tra

- [redacted], elettivamente domiciliato in Roma, via delle Baleniere n. 98, presso lo studio degli avv.ti Sebastiano Russo e Silvia Caradonna che lo rappresentano e difendono come da delega in atti;

- attrice-

e

- **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a.,** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Attilio Friggeri n. 82 presso lo studio dell'avv. Mario Fiandese che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;

- convenuta -

OGGETTO: risarcimento danni;

CONCLUSIONI: come da verbale e scritti difensivi.

La presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 C.P.C., sì come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice risulta fondata e può essere accolta.

Parte attrice chiede che venga accertata la responsabilità ex art. 2015 c.c. della Banca Monte dei Paschi di Siena per non aver posto in essere tutte le tutele necessarie per proteggere la clientela da rischio di frodi, con riferimento al pagamento online di euro 1.500,00 con valuta 23.05.2018, posto in essere da ignoti, utilizzando a sua insaputa la carta denominata "[redacted]" a lui intestata.

Deduceva che il giorno stesso era stato avvisato da personale dell'Istituto di credito del tentativo di frode sulla suddetta carta e che il giorno successivo, 24.05.2018, nel tentativo di effettuare un prelievo allo sportello bancomat la sua carta risultava bloccata.

Denunciava l'accaduto presso la questura di Roma Commissariato Sezionale di PS Lido di Roma il 25.05.2018.

La parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto di non avere alcuna responsabilità per l'accaduto in quanto l'operazione di pagamento risultava correttamente effettuata tramite la funzionalità

3D Secure code, la quale implica l'uso di credenziali (codice otp monouso), inviate via sms al numero di cellulare fornito dal titolare in fase di registrazione e solo la conoscenza di queste, rende possibile l'utilizzo per le operazioni on line con funzionalità 3D secure code.

La recente sentenza n. 9158/2018 da parte della Corte di Cassazione, nell'affrontare una fattispecie simile a quella in esame, ha stabilito che nell'ipotesi di operazioni effettuate mediante strumenti elettronici, **è l'istituto di credito bancario / postale a dover fornire la prova della riconducibilità della transazione al cliente**, con la conseguenza che in caso di mancanza di tale dimostrazione, la banca deve risarcire il danno subito dal cliente vittima di una frode telematica.

Nelle proprie motivazioni, infatti, gli ermellini ricordano come la Suprema Corte abbia più volte avuto modo di affermare – per fattispecie analoghe – che in materia di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche per poter garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è da considerarsi ragionevole ricondurre nell'area del rischi professionale del prestatore di servizi di pagamento (in generale gli operatori del sistema bancario), prevedibile ed evitabile mediante l'applicazione di specifiche misure che siano destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o comunque a comportamenti "talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.

Alla luce di ciò, a quanto già rammentato con Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950, e ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 11 del 2010, la banca – cui è richiesta una diligenza di natura tecnica da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere – è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente e dimostrare che l'episodio sia avvenuto per trascuratezza, errore o frode da parte del titolare del conto.

Nel caso in esame la banca non ha fornito alcuna prova di quanto sopra, limitandosi a supporre – ma in carenza di qualsiasi riscontro di rilievo, pure indiziario – che il correntista si fosse reso responsabile dell'occorso, non mantenendo segreti i codici operativi o il numero della carta, del CVC2 e della data di scadenza.

La domanda attorea, pertanto, può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- accoglie la domanda e condanna la Monte dei Paschi di Siena S.p.a. al pagamento nei confronti di [redacted] della somma di euro 1.500,00, oltre interessi al tasso legale dall'evento al soddisfo;

- condanna altresì la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dell'attore, che liquida in euro 150,00 per spese ed euro 800,00 per comopensi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 08.03.2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 10.3.21
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria